

N. 321/2021 REG.PROV.CAU

N. 582/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 583 del 2021, proposto da

-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Giorcelli, Laura Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Alessandria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. nr. 0012713 del 15.4.2021, notificato il 15.4.2021, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha disposto l'archiviazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'art. 103, co. 2 D.L.

34/2020 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato proposta dal ricorrente in data 23.1.2021;

e per l'annullamento

del presupposto provvedimento prot. nr. 0026917 del 6.11.2020, notificato il 21.1.2021, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha disposto l'archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'art. 103, co. 2 D.L. 34/2020;

nonché per l'annullamento

del parere negativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 28.10.2020 non conosciuto nel suo tenore testuale e citato nel provvedimento del Questore della Provincia di Alessandria prot. nr. 0026917 del 6.11.2020, notificato il 21.1.2021;

ed infine per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 il dott. Angelo Roberto Cerroni e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, co. 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Rilevato che il ricorrente ha prodotto in atti l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del Lavoro idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui al comma 3 dell'art. 103 del D.L. 34/2020;

Considerato che:

– l'asserita ostatività della condizione di richiedente asilo del ricorrente rispetto alla procedibilità di istanze per il rilascio di titoli di soggiorno per altre causali non appare supportata da un inequivoco dato normativo;

– la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2020 ha, infatti, chiaramente ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 103, co. 1 del D.L. n. 34/2020, la convivenza tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di regolarizzazione del lavoro sommerso su iniziativa datoriale con rilascio di apposito titolo di soggiorno, stabilendo che in caso di prosecuzione nell'*iter* previsto per il riconoscimento della protezione internazionale il richiedente possa ottenere un *“permesso di soggiorno per lavoro subordinato in formato cartaceo recante la dicitura R, valido esclusivamente sul territorio nazionale”*;

Ritenuto che siffatti approdi applicativi non potrebbero non trovare applicazione altresì per la fattispecie di cui al comma 2, accomunata dal medesimo orizzonte teleologico (*“per le medesime finalità...”*), ponendosi, di contro, l'esegesi restrittiva propugnata

dall'Amministrazione in tensione con basilari canoni di parità di trattamento *coeteris paribus* ex art. 3 Cost. e di tutela del lavoratore ex art. 36 Cost.; a tal riguardo, il Collegio richiama e fa proprio l'indirizzo interpretativo tracciato di recente da questo Tribunale giusta il quale non è *“coerente con la ratio legis ed i presupposti valori costituzionali, né esplicitamente imposto dalla normativa, il diniego di accesso alla procedura disegnata dall'art. 103 co. 2 del d.l. n. 34/2020 da parte dei richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato”*, ed è, per contro, *“onere dell'amministrazione coordinare i procedimenti in modo tale da non far gravare sugli interessati gli effetti di tale mancato coordinamento amministrativo”* (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 15 luglio 2021, n. 739/2021; TAR Marche n. 224/2021);

Ritenuto, quindi, adeguato alla tutela delle esigenze cautelari prospettate dal ricorrente disporre il rinvio degli atti alla Questura affinché, previa riattivazione del procedimento amministrativo – da effettuarsi nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente ordinanza con onere per il Ministero dell'Interno di dare notizia anche al T.A.R. dell'avvenuta riattivazione – valuti nel merito la posizione dello stesso secondo gli indirizzi applicativi dianzi tratteggiati;

Stimato equo compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento indicato in epigrafe, ai fini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 febbraio 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Angelo Roberto Cerroni

Carlo Testori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.